



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1286 del 17/10/2022

Determina del Responsabile N. 102 del 17/10/2022

PROPOSTA N. 1460 del 14/10/2022

OGGETTO: Comune di Folignano.

Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (linee guida DGR n.1647/2019), per la previsione di un'area verde attrezzata in loc. Piane di Morro.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Folignano con nota prot. n. 7720 del 19.05.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 19.05.2022 con protocollo n. 10923, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, della variante al vigente PRG adeguato al PPAR per la previsione di un'area verde attrezzata per cani "Parco Bau" nella frazione di Piane di Morro;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 14.10.2022, di seguito integralmente trascritto:

"" Con nota prot. n. 7720 del 19.05.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 19.05.2022 con protocollo n. 10923, il Comune di Folignano, in qualità di Autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante al vigente PRG per la previsione di un'area verde attrezzata per cani "Parco Bau" nella frazione di Pane di Morro; in allegato alla sopraccitata nota comunale prot. n. 7720 del 19.05.2022 ha trasmesso il Rapporto Preliminare di Screening semplificato con il relativo modulo e gli elaborati di variante costituiti da:

- relazione tecnica illustrativa;
- stralcio del vigente PRG (Tav. 1);
- stralcio dello stato riformato del PRG (Tav. 2);
- stralcio del PRG con ambiti definitivi di tutela (Tav. 3);
- verifica standard urbanistici (Tav. 4).

Con nota prot. n. 18759 del 05.09.2022 lo Scrivente Settore ha comunicato al Comune l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e inviato

ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione trasmessa dal Comune di Folignano.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche
- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR area vasta n. 5, con nota prot. n. 84701 del 11.10.202, ha ritenuto che per gli aspetti di carattere igienico sanitario la variante possa essere esclusa dal procedimento di valutazione ambientale strategica.espresso parere favorevole.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 10875 del 28.09.2022, ha ritenuto di non assoggettare a VAS la variante di che trattasi prescrivendo, nel caso in cui il progetto preveda qualsiasi tipo di scavi e movimentazioni di terra, l'assistenza archeologica, con oneri a carico del committente, da parte di un professionista archeologo qualificato al fine di verificare la presenza/assenza di eventuali evidenze archeologiche. Rammenta altresì che, in caso di ritrovamenti di resti archeologici nel corso dei lavori, si rende necessaria l'immediata sospensione degli stessi e la tempestiva comunicazione del rinvenimento.

La Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno e il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale di questa Amministrazione non hanno espresso parere.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante al vigente PRG del Comune di Folignano è relativa alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio di un'area destinata a verde pubblico attrezzato, che ha assunto la destinazione di "zona bianca" cioè di zona priva di destinazione urbanistica a seguito del decorso del termine quinquennale per l'esproprio; ciò al fine di consentire la realizzazione di un'area a verde attrezzato per cani "Parco BAU" nella frazione di Piane di Morro.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- ricade in un'area avente destinazione urbanistica di zona bianca disciplinata dall'art. 9 del DPR n. 380/01;
- la destinazione urbanistica proposta in variante è di zona "F3" disciplinata dall'art. 19 delle NTA del vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- ricade all'interno del sottosistema geologico "GC" aree di qualità diffusa e nel sottosistema territoriale "aree V" ambiti annessi alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii;

- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area sono presenti degli ulivi, un fico e due ciliegi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.
- è compresa nel perimetro delle "zone archeologiche" in relazione alla possibilità di eventuali ritrovamenti archeologici.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al vigente PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647/2019 e con riferimento a quelli dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

L'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti la variante di che trattasi - in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento dello stesso e dei suoi contenuti - si è limitata a verificarne la coerenza rispetto al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e al Piano di assetto Idrogeologico (PAI).

ANALISI DELL'AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

Scopo dell'analisi è evidenziare il livello di pertinenza del Piano rispetto ai criteri di cui al primo punto dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. A tal fine sono stati presi in considerazione i diversi aspetti del "sistema ambiente" (biodiversità degli habitat naturali, idrogeologia, suolo e sottosuolo, paesaggio, beni culturali, popolazione, aria, acqua), inteso in termini ecologici come sistema di relazioni fra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, che possono essere interessati dalla trasformazione urbanistica di cui all'oggetto, al fine di identificarne successivamente i possibili effetti.

Non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, visti i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), considerate le caratteristiche della variante in argomento, si ritiene che non emergano particolari criticità ambientali.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG per la previsione di un'area verde attrezzata per cani "Parco Bau" nella frazione di Pane di Morro, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi al sopra riportato parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.. """"""""

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante al vigente PRG del Comune di Folignano per la previsione di un'area verde attrezzata per cani "Parco Bau" nella frazione di Pane di Morro, con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi al sopra riportato parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale;
2. qualora in sede di adozione e approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente), evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali osservazioni al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Folignano quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

- G. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 17/10/2022

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO